

Con il ricorso depositato in data 10 novembre 2010, l'ASSOCIAZIONE [REDACTED] A.S.D., rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK7043501721/2010, notificato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, in data 7 luglio 2010, concernente le maggiori imposte per IRES, IRAP ed IVA dovute per l'anno 2005, a seguito del controllo della posizione fiscale eseguita nel 2008 da funzionari dell'Agenzia delle Entrate, per complessivi Euro 97.050,40.

Il ricorso è stato proposto all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, mediante raccomandata postale spedita in data 18 ottobre 2010.

La ricorrente, ha premesso che a seguito del controllo eseguito da funzionari dell'Ufficio, che hanno riscontrato la presenza di numerose carenze, l'associazione sportiva dilettantistica ha perduto la qualifica di "ente non commerciale" ed è stata ricompresa tra gli "enti commerciali", con tutte le conseguenze di ordine fiscale. Ha dedotto, quindi, che, per quanto attiene agli aspetti civili, per il godimento dei benefici fiscali previsti per l'associazionismo sportivo dilettantistico occorre, ai sensi della legge n. 128/2004, che il Coni debba certificare l'effettiva attività sportiva svolta dalla società e la conformità dello statuto ai principi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge n. 289/2002. Relativamente al recepimento della nuova normativa, ha evidenziato che non si è provveduto a redigere un nuovo statuto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, tuttavia lo stesso è stato trasmesso alla federazione competente per ottenere il riconoscimento, come prevedeva il comma 17 per le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 8, le quali potevano provvedere all'integrazione della denominazione sociale mediante il solo verbale dell'assemblea dei soci, e ciò è stato eseguito aggiungendo alla denominazione "A.S.D."

Ha aggiunto che l'associazione utilizza i libri sociali richiesti dalla normativa, quali il libro dei soci, quello dei verbali delle assemblee dei soci e dei verbali del consiglio direttivo, mentre non esistono obblighi ulteriori di natura civilistica se non quello della redazione di un rendiconto. I soci assumono la diversa tipologia di effettivi, benemeriti, sostenitori e atleti e nel 2005 erano nel complesso n. 1.247, mentre l'Ufficio ha contestato una scarsa partecipazione dei soci alla vita sociale, registrando la presenza di sole 90 persone, in proprio e per delega, all'assemblea del 9 aprile 2005 e che moltissimi dei predetti soci sono minorenni, privi del diritto di voto in assemblea. E' stato constatato dai verificatori che la gestione dell'associazione veniva esercitata da un ristretto gruppo di persone identificato con i componenti del consiglio direttivo ed in particolare del Presidente dell'associazione medesima, circostanza questa contestata perché illogica in quanto è lo statuto a demandare a tale organo i compiti gestionali.

Ha osservato che in precedenza, per l'anno 1999, l'Ufficio ha disconosciuto la realtà del contratto associativo e delle conseguenti agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398/91, recuperando a tassazione tutte le entrate sociali, tuttavia detto accertamento è stato annullato perché ritenuto illegittimo dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 62/32/10 depositata in data 5 marzo 2010.

Per quanto attiene agli aspetti fiscali, ha osservato che il comma 4 dell'art. 149 del TUIR dispone che la perdita della qualifica di ente non commerciale, nei casi previsti nei commi 1 e 2 dello stesso art. 149 (ex art. 111bis) del TUIR, non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche. Ha quindi aggiunto che le attività hanno natura commerciale solamente in minima parte, contestando i recuperi a tassazione operati dall'Ufficio, sia per maggiori entrate relative alla vendita di bibite e caffè, sia per stage estivi, sostenendo che non può essere considerata integralmente commerciale l'attività svolta dall'associazione, in quanto le prestazioni sono effettuate esclusivamente nei confronti degli associati e tesserati alla federazione in conformità alle finalità istituzionali. Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma III, si è costituita in giudizio presentando in data 24 novembre 2010 le proprie controdeduzioni, con le quali ha evidenziato che la verifica disposta aveva lo scopo di accertare la presenza nell'associazione sportiva di che trattasi dei requisiti previsti per gli enti non commerciali, dettagliatamente indicati nell'art. 90 della legge 27

dicembre 2002, n. 289 (L.F. 2003). Dopo aver enucleato i principi generali ai quali devono uniformarsi gli statuti degli enti di che trattasi, ha evidenziato che il comma 17 del citato art. 90 ha disposto l'obbligo di indicare nella denominazione sociale, senza abbreviazioni, la dicitura "associazione sportiva dilettantistica", pena la decadenza delle agevolazioni fiscali previste, ed è stato riscontrato che lo Statuto dell'associazione non risultava registrato, né come atto pubblico né come scrittura privata autenticata. Ha soggiunto, inoltre, che pur in presenza del formale recepimento nello Statuto delle clausole antielusive richieste dalla legge, ha constatato l'inosservanza di fatto delle stesse da parte dell'associazione verificata. Ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese quantificate in Euro 1.473,75.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, sulla base degli atti esaminati, accoglie il ricorso per i motivi di seguito indicati. Anzitutto devesi constatare che non è stata prodotta, né dall'Ufficio né dalla ricorrente, una copia del processo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell'Ufficio, che avrebbe sicuramente consentito una migliore percezione dei fatti acclarati dai verificatori, in quanto non sono stati chiaramente individuati, né nell'atto impugnato né nelle controdeduzioni dell'Ufficio, gli elementi per i quali sarebbe stata disconosciuta all'associazione la qualifica di ente non commerciale. Comunque, nella fattispecie occorre avere riguardo al comma 1 dell'art. 90 della legge n. 289/2002, che ha sancito la estensione alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 398/91, ed al successivo comma 18 dello stesso art. 90, che ha stabilito i principi generali che deve contenere lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche, ancorché non siano più stati emanati i previsti regolamenti, e che, infine, l'art. 149, commi 1 e 2, del TUIR, in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale, non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche. Ebbene, lo Statuto della associazione, prodotto in atti, ha rispettato i principi generali dettati dall'art. 90 e pertanto contiene i requisiti per continuare ad essere una associazione sportiva dilettantistica e continuare a godere dei benefici fiscali. Secondo l'Ufficio, invece, le ragioni della perdita della qualifica di ente non commerciale da parte della associazione de qua, non sono state esplicitate chiaramente, ma sono da ricercare in una serie di circostanze, quali quella che lo Statuto non era stato approvato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, che il libro soci era costituito da fogli mobili non numerati, che il libro dei verbali dell'assemblea dei soci risulta formato da fogli dattiloscritti solo successivamente incollati sul libro, che manca il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, che le convocazioni delle assemblee avvenivano anziché con avviso scritto da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima, con affissione in bacheca, e che le quote mensili corrisposte dagli associati si diversificavano da socio a socio. Relativamente alla ricostruzione del reddito d'impresa, sono stati individuati maggiori ricavi accertati, per Euro 16.798,34, e costi non riconosciuti, per Euro 9.363,39, privi però di una puntuale e necessaria indicazione delle ragioni delle riprese a tassazione. Tuttavia, al riguardo, occorre considerare, invece, che ai sensi dell'art. 4, comma 6 ter, del D.L. n. 72/2004, convertito in legge n. 128/2004, la integrazione della denominazione dell'associazione poteva avvenire con verbale assembleare anziché con atto pubblico o scrittura privata autenticata, che ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 136/2004, convertito in legge n. 186/2004, il CONI trasmette all'Agenzia delle Entrate un elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche, che se sono in possesso dei requisiti possono continuare a fruire delle agevolazioni fiscali. Risulta regolarmente tenuto il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, risultando prodotte le copie dei verbali del 2005 e del 2006, ed occorre tenere anche conto che secondo l'art. 7 dello Statuto è demandata a tale organo l'attività gestionale dell'associazione. Pertanto, l'atto impugnato è da considerare privo dei contenuti imprescindibili atti a legittimare l'azione dell'Ufficio. Ritiene che vi siano giusti motivi per compensare le spese.


R.G.R. N. 26076/10

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Roma, 23 ottobre 2012

Il Relatore



Il Presidente

